Credito d'imposta per l'acquisto della carta per gli anni 2020 e 2021. Pronto il codice tributo

L'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e l'articolo 67, commi 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, hanno previsto, per l'anno 2020 e per l'anno 2021, un credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, parametrato alle spese sostenute, rispettivamente nell'anno 2019 e nell'anno 2020, per l'acquisto della carta **utilizzata** per la stampa delle testate edite.

Per l'attuazione della misura l'articolo 188 richiama espressamente il quadro normativo con cui è stata regolamentata l'agevolazione negli anni pregressi, ossia le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 182 a 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.

La circolare del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 14 dicembre 2021 fornisce precisazioni in relazione alle modalità applicative del credito d'imposta per l'anno 2020 e 2021.

Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici. L'agevolazione è alternativa **e non cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti di cui al decreto

legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.

A tal fine con la risoluzione n. 19/E di oggi (**di seguito riportata**), istituito il **codice tributo *"6974"*** denominato ***"credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"*** per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui trattasi.

Il testo della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 22 aprile 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali – Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – Art. 188 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77, cd. Decreto "*Rilancio*" – Articolo 67, comma 9-*bis*, del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106, (cd. Decreto "Sostegni-*Bis*")

L'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce, per l'anno 2020, alle imprese editrici di

quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione un **credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite**, alle condizioni e nei termini ivi indicati.

Successivamente, l'articolo 67, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che il credito d'imposta disciplinato dall'articolo 188 del decreto-legge n. 77 del 2020 **è riconosciuto anche per l'anno 2021, per le spese di acquisto della carta sostenute nell'anno 2020**.

Con Circolare del 14 dicembre 2021, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito chiarimenti e indicazioni per l'attuazione dell'agevolazione in parola.

In proposito, l'articolo 8 della citata circolare prevede che il **credito d'imposta è utilizzabile in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 **esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate**, pena lo scarto dell'operazione di versamento, **a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari** da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Contestualmente alla pubblicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, della medesima circolare, il citato Dipartimento trasmette il suddetto elenco alla medesima Agenzia.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare del credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto

fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui trattasi, è istituito il seguente codice tributo:

- **"6974"** denominato "**credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *"Erario"*, nella colonna *"importi a credito compensati"*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "*importi a debito versati*".

Il campo "*anno di riferimento*" è valorizzato con l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato "*AAAA*".

Ai sensi dell'articolo 6 della circolare del 14 dicembre 2021, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.